

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIABURRO, BUTTI, CARETTA, MANTOVANI, MOLLICONE, PRISCO,  
SILVESTRONI, VARCHI, ZUCCONI**

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico

*Presentata il 24 luglio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il servizio di trasporto scolastico è di vitale importanza per i cittadini, soprattutto per coloro che risiedono nei comuni montani o scarsamente popolati, ma, in molti casi, di grande estensione territoriale, per i quali è fondamentale la presenza di un presidio educativo sul territorio, il quale, oltre a svolgere le funzioni proprie, riduce il rischio, già alto, di spopolamento. In relazione a tale aspetto, il problema della copertura delle spese per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico sta destando non poca preoccupazione presso i comuni italiani.

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, con la delibera n. 46 dell'11 giugno 2019, si è pronunciata in merito alla questione sopra citata esprimendo un parere totalmente negativo sulla possibilità di non far ricade-

re le spese sui fruitori del servizio, in quanto, in base alla normativa vigente, le spese sostenute per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico devono essere integralmente coperte dall'utenza. Infatti, nonostante il trasporto scolastico sia un servizio pubblico, non può essere classificato tra quelli a domanda individuale e perciò allo stesso si applicano i vincoli normativi e finanziari espressamente individuati dal decreto del Ministro dell'interno n. 131 del 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984. La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Dunque, l'erogazione del servizio in questione non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la copertura dei relativi costi deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio, in modo che le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio e poste a carico dell'utenza concorrono completamente alla copertura integrale della spesa del medesimo.

Tale problematica contribuisce a causare un incremento esponenziale dello spopolamento dei piccoli comuni dal momento che, senza le scuole primarie e, soprattutto, quelle secondarie, le famiglie sono costrette ad abbandonare i luoghi d'origine per questioni logistiche.

La presente proposta di legge ha perciò l'obiettivo di modificare la normativa attuale, consentendo ai comuni, nel pieno rispetto dei saldi di bilancio, di erogare il servizio di trasporto scolastico senza alcun

pagamento della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti. Tale misura garantirebbe il principio delle pari opportunità di istruzione per tutti gli studenti, indipendentemente dal territorio in cui vivono e dal contesto familiare e sociale dal quale provengono.

L'introduzione della modifica in oggetto è assolutamente necessaria, in particolare, per i piccoli comuni, dove, in assenza di adeguati servizi come quello del trasporto pubblico, si registra una forte tendenza a trasferirsi nelle città più prossime. Una recente ricerca dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, infatti, conferma che, negli ultimi sei anni, vi è stato un trasferimento di quasi 74.000 persone dai piccoli comuni verso le città; dunque, garantire il trasporto scolastico gratuito delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali rappresenterebbe anche un incentivo a non trasferirsi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono erogare il servizio di cui al comma 2 del presente articolo senza il pagamento di alcuna quota di partecipazione diretta da parte degli utenti ».



\*18PDL0076620\*